

UNIONE REGIONALE PROVINCE SICILIANE



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE U.R.P.S.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 13-05-1998

Art.1

-Le Commissioni dell'Unione Regionale delle Province Siciliane, a norma dell'art.13 dello Statuto, sono nominate dal Presidente dell'Unione.

Art.2

-Ogni Commissione è composta, di norma, da cinque componenti, compreso il Presidente.
-Svolge le funzioni di segretario il componente scelto dalla Commissione, nel suo ambito.

Art.3

-Le Commissioni sono organi interni dell'Unione e non hanno rapporti con l'esterno se non tramite la presidenza dell'Unione.

Art.4

-La Commissione viene convocata dal suo Presidente, previa intesa con il Presidente dell'U.R.P.S., che può partecipare alle sedute di tutte le Commissioni.

Art.5

-Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno tre componenti, compreso il Presidente.

Art.6

-Le riunioni si tengono negli uffici dell'Unione, salvo casi eccezionali, concordati con la presidenza dell'U.R.P.S.

Art.7

-Le Commissioni hanno funzioni di studio e di proposta agli Organi dell'Unione, in merito alla tematica di competenza.

-Spetta, pertanto, alla Commissione:

- 1) individuare i principali problemi del settore;
- 2) approfondire il significato delle funzioni;
- 3) individuare gli spazi operativi;
- 4) dare esauriente risposta ai quesiti posti dalle Province o dagli Organi dell'Unione.

Art.8

-Le Commissioni potranno tenere non più di dieci sedute ogni anno.

Art. 9

-L'assenza di un componente dalle riunioni per tre sedute consecutive comporta la decadenza dello stesso dalla Commissione, senza particolari formalità.

-Alla sua sostituzione provvederà il Presidente dell'Unione.

Art.10

-La competenza a nominare gli esperti, dietro richiesta del Presidente della Commissione, è del Presidente dell'U.R.P.S.

* * * * *